



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE SGEN2 / 28

Del 25/06/2026

OGGETTO:

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PER SOCCORSO CANI E GATTI INCIDENTATI-

OGGETTO:

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PER SOCCORSO CANI E GATTI INCIDENTATI-

IL DIRETTORE AREA SERVIZI GENERALI

Richiamato:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 22/12/2025 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.113 del 30/12/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG – parte contabile – per l'esercizio 2026;

Premesso che:

- il combinato tra, la Legge 14/08/1991 n. 281 e s.m.i., la Legge Regionale E.R. n. 41 del 07/10/1994 e s.m.i., la Legge Regionale N. 27 del 07/04/2000 e s.m.i. e la Legge n. 298 del 27/12/2006, prevede specifiche competenze in capo ai Comuni relativamente all'istituzione di servizi per la protezione ed il controllo sanitario della popolazione canina e felina e che la normativa nazionale pone, altresì, in capo ai Comuni il soccorso di animali vittime di incidenti stradali sui territori di competenza;
- il comma 9 bis dell'art 189 del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i , cd “Codice della strada” cita espressamente: *“L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.694. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338”;*
- il riordino istituzionale previsto con la L. 56/2014 e la conseguente Legge Regionale 27/07/2018 n. 11 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020” attribuisce alla Regione le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della L.R. 27/2000, prima di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna;
- l'art 2 della L.R. 27/2000 attribuisce ai Comuni, tra le altre, le seguenti competenze da realizzare in forma singola o associata:
 - a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
 - b) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- con nota del 7/7/2011 la Regione Emilia Romagna, dopo attenta disamina normativa, comunica che la presa in carico degli animali incidentati senza proprietario, cani e gatti, è di competenza dei Comuni;

Considerato inoltre che:

- la precitata Legge Regionale 07/04/2000 n. 27 “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”:

- a) stabilisce anche le norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina, prevedendo che i Comuni si occupino della cattura dei cani randagi o vaganti e del loro ricovero, cura e custodia temporanea o permanente in apposite strutture;

b) attribuisce ai Comuni di provvedere ad assicurare, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio e prevedono che la gestione delle colonie feline, a tutela della salute e della salvaguardia di vita dei gatti, possa attuarsi con la collaborazione di associazioni zoofile ed animaliste interessate, previa stipula di apposita convenzione;

- tali funzioni di cui alla richiamata Legge Regionale 07/04/2000 n. 27 vengono ad oggi attuate dal Comune di San Pietro in Casale tramite convenzione con la struttura di ricovero di Calderara di Reno;

Richiamati inoltre:

- l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16/07/2009 n. 40536 e la nota del Ministero della salute del 04/08/2010;

- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 il quale riconosce il valore e la funzione sociale del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- l'art. n. 15 della legge n. 241 del 07/08/1990 il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

-

Rilevato che la Giunta comunale con Deliberazione n.135 del 28/12/2023 ha approvato l'Accordo triennale (2024-2026) utile ad aderire alle attività volte a garantire un sistema di collaborazione tra Comuni, Azienda USL, Dipartimento Alma Mater ed Associazioni di Volontariato per il mantenimento ed il consolidamento delle attività di tutela degli animali d'affezione ritrovati traumatizzati sui territori dei Comuni dell'area Metropolitana di Bologna.

Rilevato che con prot.23142 è stato inviato l'accordo firmato;

Atteso che i Comuni aderenti all'Accordo si sono impegnati a:

- sostenere il Servizio di recupero degli animali d'affezione incidentati, nonché il conseguente Pronto Soccorso, prima visita e degenze piccoli animali istituito presso l'Ospedale Veterinario Universitario del Dipartimento, effettuando, altresì, attività di informazione e comunicazione ai propri residenti relativamente all'attivazione dell'Accordo;
- a versare alle Associazioni di Volontariato ed al Dipartimento Alma Mater la quota parte 2024 di competenza di cui all'art. 3 e dall'allegato 1 della Accordo, quota annualmente ricalibrata (per gli anni 2025 e 2026) in ragione del report elaborato dal Dipartimento Alma Mater circa i casi di soccorso effettuati su ogni singolo territorio comunale;

Considerato che con propria determinazione n.23 del 14/06/2024 si è proceduto ad impegnare le somme per le annualità 2024-2026 ;

Valutato che comunque l'impegno assunto è un impegno base che viene rendicontato l'anno successivo a seconda degli interventi effettuati di pronto soccorso e che quindi sulla base della nota presentata in data 16/06/2026 prot. 10655 si rende necessaria l'integrazione per l'anno 2026;

VISTI:

- Lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- -il PIAO approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.8/2026, esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

1) di integrare l'impegno già assunto con propria determinazione n.23/2024 di Euro 440,00 a favore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, di seguito denominato DIPARTIMENTO, con sede in Ozzano dell'Emilia (BO), alla Via Tolara di Sopra n. 50, rappresentato dal Direttore quale contributo esente IVA l'importo oneri di legge inclusi, come segue e per raggiungere l'importo della nota spese presentata come segue:

<i>Importo</i>	<i>Titolo</i>	<i>missione</i>	<i>programma</i>	<i>codice economico</i>	<i>capitolo</i>	<i>articolo</i>	<i>descrizione</i>	<i>anno capitolo</i>	<i>anno bilancio</i>
€160,00	1	13	7	U.1.04.01.02.008	6150	7	Ad altri enti del settore pubblico - attività sorveglianza, recupero e pronto soccorso a cani e gatti.	2026	2026

2) di dare atto che l'impegno assunto con l'adozione della presente determina è utile e necessario a garantire lo svolgimento del servizio di pubblica utilità a carattere continuativo;

3) è di competenza del Direttore Area Servizi Generali la liquidazione del contributo previsto con il presente atto.